

REGOLAMENTO (CEE) N. 1550/88 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1988

che rettifica il regolamento (CEE) n. 3938/87 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari alla loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3938/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1160/88 ⁽⁴⁾;

considerando che all'atto dell'introduzione della nomenclatura combinata è stato commesso un errore nella parte 8 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3938/87; che alcune merci classificate nel codice NC 1905 40 00 fino al 31 dicembre 1987 erano in realtà classificate nella voce 19.08 B della tariffa doganale comune e soggette pertanto all'applicazione di importi compensativi monetari; che, dal momento dell'entrata in applicazione della nomenclatura combinata, per errore tali importi non sono più stati applicabili alle merci in esame; che è pertanto opportuno ripristinarne l'applicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede al ripristino degli importi compensativi monetari applicabili alle merci di cui al codice NC 1905 40 00 (codici addizionali 7633 e 7634), definite nella tabella 19.4 allegata al presente regolamento e figuranti nella parte 8 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3938/87.

2. Gli importi compensativi monetari da applicare alle merci di cui ai codici addizionali 7633 e 7634 corrispondono a quelli relativi ai codici addizionali 7016 e rispettivamente 7017.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 1988. A richiesta dell'interessato, esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1988.

Per la Commissione.

FRANZ ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 113 del 2. 5. 1988, pag. 1.